PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA AL PROCESSO DI RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA

di Danilo Corradini

L'articolo considera il ruolo che dovrà essere svolto dalla comunità scientifica che opera negli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) in base al dettato della Legge 165 del 27 settembre 2007, con la quale è stata riconosciuta agli EPR, vigilati dal Ministero dell'Università della Ricerca, l'autonomia statutaria sancita dalla Costituzione, da attuarsi con il coinvolgimento sostanziale dei ricercatori dell'ente e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, esplicitamente richiamata nel testo di legge. Altro esplicito richiamo della legge rivolto alla tutela dell'indipendenza e della libera attività di ricerca e all'avanzamento della conoscenza come finalità statutaria degli enti. Per rendere compiuta l'autonomia degli Enti, gli organi preposti alla stesura e all'eventuale successiva modifica degli statuti dovranno assicurare la presenza maggioritaria della comunità scientifica che opera nell'ente, rispetto a quella di provenienza esterna, la cui presenza qualificata non è certo posta in discussione.

L'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, di cui questo anno si celebra il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore, sancisce il diritto delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie a darsi ordinamenti autonomi nei limiti delle leggi dello Stato. Questo diritto è stato finalmente riconosciuto agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con la legge 165 del 27 Settembre 2007. Con questa legge il Parlamento ha conferito delega al Governo di emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino degli enti di ricerca. Il testo della legge non si limita a richiamare il citato articolo della Costituzione, poiché sancisce che il riordino degli enti avvenga in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea, dell'11 marzo 2005. Si ricorda che gli Enti di ricerca hanno sottoscritto formale impegno a recepire nei propri ordinamenti i principi della Carta europea dei ricercatori il 13 dicembre 2005 a Roma, mentre le Università hanno siglato analogo impegno a Camerino il 7 luglio 2005.

Il provvedimento assume carattere storico in quanto non si limita a prefigurare l'ennesima riforma degli enti di ricerca, ma interviene per conferire agli enti l'autonomia statutaria riconosciuta dalla Costituzione, da attuarsi con il coinvolgimento dei ricercatori dell'ente e in coerenza con l'insieme dei principi generali e dei requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e di chi li finanzia e assume, raccolti nella Carta europea dei ricercatori. Altrettanto importante è l'esplicito riferimento della legge delega all'avanzamento della conoscenza come finalità statutaria degli Enti, presente anche nello schema di D. Lgs. presentato dal Ministro in gennaio, il quale prevede (art. 1, comma 2) che gli statuti di autonomia avranno il compito di valorizzare il ruolo strategico degli Enti in ambito nazionale ed internazionale, incentivando le ricerche di frontiera, le ricerche interdisciplinari, quelle per le quali è richiesta massa critica e, in generale, affrontando la complessità innovativa del sapere, anche al di là dei tradizionali confini disciplinari. Inoltre gli statuti dovranno consentire a tutti i ricercatori di poter orientare la propria attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, godendo della libertà di pensiero ed espressione. Naturalmente, lo stesso art. 1 dello schema di D. Lgs. stabilisce, come è logico che sia, che rimane comunque compito del Governo specificare la missione che ciascun ente di ricerca è chiamato a perseguire, nell'ambito dei principali indirizzi scientifici internazionali, degli obiettivi strategici dell'Unione Europea e delle esigenze primarie del Paese, come per altro indicato nella legge delega, in cui è citata la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca (PNR).

Altri aspetti positivi della legge delega sono i richiami all'adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, a semplificare le procedure amministrative relative all'attività di ricerca, ad incentivare la cooperazione scientifica internazionale. È inoltre previsto che la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli Enti e l'efficienza ed efficacia delle attività istituzionali da questi condotte siano valutate dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che ha il compito di riferire periodicamente al Governo in proposito. Infine, abroga i commi 143, 144 e 145 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Novembre 2006, n. 286 che conferivano delega al Governo a provvedere alla ricognizione e al riordino degli Enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con facoltà di disporne l'accorpamento, la fusione e la soppressione. Delega fortunatamente non esercitata, anche per effetto delle numerose proteste elevate dalla comunità scientifica nazionale.

La legge delega stabilisce che in sede di prima attuazione la formulazione e deliberazione degli statuti è affidata ai consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca. Ritengo necessario e coerente con lo spirito della legge delega e il dettato dello schema di D. Lgs. che i cinque esperti in questione siano membri della comunità scientifica che opera stabilmente nell'ente, preferibilmente selezionati dal Ministro in rose di candidature proposte dai ricercatori dell'ente medesimo mediante modalità elettive. A questo proposito sarà opportuno individuare la comunità scientifica che opera nell'Ente (o comunità scientifica interna) come l'insieme costituito dai ricercatori dell'Ente, dai tecnologi dell'Ente che svolgono attività di ricerca e dagli studiosi esterni che sono associati all'ente con atti formali che ne prevedono un effettivo impegno a tempo pieno nelle attività scientifiche.

I consigli scientifici, integrati dai cinque esperti nominati dal Ministro, nel redigere la prima stesura degli statuti definiranno gli organi che, a regime, avranno il compito di modificare gli statuti medesimi. Per rendere compiuta l'autonomia degli Enti, gli organi preposti a tale compito dovranno assicurare la presenza maggioritaria della comunità scientifica che opera nell'ente, rispetto a quella di provenienza esterna, la cui presenza qualificata non è certo posta in discussione. Il principio della presenza maggioritaria dei componenti la comunità scientifica interna negli organi deputati a modificare gli statuti è per altro previsto dal comma 17 dello schema di D. Lgs. presentato dal Ministro. La formulazione di alcune semplici considerazioni sull'applicazione della legge delega al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il maggior Ente pubblico di ricerca italiano, indica come imprescindibile la selezione degli esperti di alto profilo scientifico tra i ricercatori dell'Ente.

Il Consiglio Scientifico Generale del CNR è composto, oltre che dal Presidente del CNR, che lo presiede, da venti ricercatori e studiosi italiani e stranieri, di cui sei designati dal Presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente, cinque nominati dal Consiglio di amministrazione, sulla base di terne proposte dai Direttori di Istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio Universitario Nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. Conseguentemente, soltanto un quarto del Consiglio Scientifico Generale in carica è stato direttamente eletto dai ricercatori e tecnologi del CNR, mentre un altro quarto è stato nominato dal Consiglio di amministrazione sulla basa di terne espresse da una minoranza della comunità scientifica che opera all'interno dell'Ente, i direttori dei 108 istituti del CNR. Nello schema di D. Lgs. presentato dal Ministro, il Consiglio scientifico del CNR è indicato essere composto da venti ricercatori, dei quali almeno un terzo esterni all'Ente, tutti nominati attraverso modalità elettive che dovranno essere definite negli statuti e tali da garantire la valenza scientifica degli eletti, secondo criteri oggettivi, internazionalmente riconosciuti e che dovranno essere specificati negli statuti. È quindi presumibile che, a regime, nel Consiglio scientifico del CNR la rappresentanza della comunità scientifica interna sarà maggioritaria rispetto a quella esterna, nel rispetto dei principi di autonomia ai quali dovranno essere ispirati gli statuti degli Enti.

Per quanto possibile, questo criterio dovreb-

be essere ancor più salvaguardato in sede di prima attuazione della legge delega in cui il Consiglio Scientifico Generale del CNR dovrà redigere la prima stesura degli statuti e definire gli organismi che, a regime, avranno il compito di modificare gli statuti medesimi.

Ne consegue che l'integrazione del Consiglio Scientifico Generale del CNR, con i cinque esperti nominati dal Ministro, dovrebbe essere realizzata con il presupposto di ampliare la componente della comunità scientifica interna all'Ente e di applicare i principi di autonomia introdotti dalla legge delega. Questi presupposti potrebbero essere facilmente realizzati consentendo a ricercatori e tecnologi del CNR di eleggere, mediante procedure elettroniche di rapido espletamento, rose di candidati sulla base delle quali il Ministro potrà effettuare le nomine di sua competenza. Il criterio proposto sarebbe fedele al dettato del decreto legge che conferisce al Ministro dell'Università e della Ricerca il compito di nominare i cinque esperti, mentre nel frattempo conformerebbe i criteri di identificazione degli esperti ai principi di autonomia della comunità scientifica che opera nell'Ente appena riconosciuti. Analoghi meccanismi potrebbero essere adottati per gli altri Enti vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

In caso di nomina dei cinque esperti selezionandoli tra i ricercatori dell'Ente in assenza di qualsiasi consultazione della comunità scientifica interna all'Ente o, caso ancor più malaugurato, di nomina di esperti esterni all'Ente si verificherebbe, in aperta violazione dei principi ispiratori della legge delega, l'effetto perverso di conferire autonomia agli Enti e nel contempo escluderne o limitarne dall'esercizio la comunità scientifica interna. Voglio credere che questo non possa accadere e che l'integrazione dei consigli scientifici incaricati di formulare e deliberare gli statuti in sede di prima attuazione sia condotta anche allo scopo di rendere numericamente maggioritaria la componente della comunità scientifica interna, oltre a realizzare un'equilibrata rappresentanza disciplinare. Questa garanzia consentirebbe alla comunità scientifica interna di esercitare effettivamente la funzione di regolamentare autonomamente i principi generali in materia di organizzazione e funzionamento degli Enti, disciplinando gli organi dell'Ente, le loro competenze, la loro composizione, la durata in carica e il regime delle incompatibilità dei loro componenti. Gli statuti dovranno prevedere la rappresentanza della comunità scientifica interna che opera a tutti i livelli di organizzazione degli Enti, dei quale dovrà essere definita la struttura, assumendo le misure volte a favorire l'efficienza gestionale e la massima semplificazione delle procedure amministrative, al fine di renderle compatibili con la dimensione europea ed internazionale della ricerca, alla quali gli statuti dovranno essere improntati.

Lo scioglimento anticipato delle Camere ha imposto un arresto al processo di riforma appena avviato che tutti si augurano sia il più breve possibile e ininfluente sugli attesi risultati finali. La circostanza che al Senato la legge sia stata approvata a larga maggioranza e che il testo finale abbia recepito il lavoro della Commissione Istruzione del Senato, dove la maggioranza e l'opposizione hanno lavorato insieme, è motivo ragionevolmente sufficiente per ritenere che la delega sarà sollecitamente esercitata dal prossimo Governo, qualunque siano gli esiti della competizione elettorale, emanando D. Lgs. assolutamente coerenti con lo spirito della legge delega, quali era lo schema di D. Lgs. presentato dal Ministro a gennaio.

La legge delega ha gettato i presupposti per la costituzione di un assetto degli enti pubblici di ricerca basati su programmazione, autonomia e valutazione che li rende pienamente responsabili dell'attività svolta, dovendo autonomamente programmare e gestire l'ente, nel rispetto degli obiettivi del PNR, e rispondere all'Agenzia Nazionale di Valutazione della qualità dei risultati conseguiti e dell'efficacia delle attività istituzionali svolte. Anche il metodo di nomina governativa dei vertici dell'Ente (presidenti e parte dei consigli di amministrazione) è innovativo e garante dell'alto profilo scientifico richiesto. La legge delega stabilisce che il presidente e i componenti di nomina governativa del consiglio di amministrazione, che sono gli organi di governo dell'Ente, siano nominati in rose di candidati individuate da appositi comitati di selezione, i quali dovranno basare le loro scelte unicamente in base alla rispondenza a requisiti di elevato profilo scientifico e competenze tecnico-scientifiche. Tutto ciò pone i presupposti per una gestione ancor più produttiva, efficace ed affidabile dei finan-

ziamenti pubblici destinati agli enti di ricerca, i quali dovranno nei fatti, non solo nelle dichiarazioni e programmi pre-elettorali, essere adeguati per costituire un reale investimento nella crescita delle conoscenze e, conseguentemente, nella crescita economica e culturale del Paese.

DANILO CORRADINI

È dirigente di ricerca e componente eletto del Consiglio Scientifico Generale del CNR. Laureato in Chimica nel 1978, presso l'Università Sapienza di Roma, ha perfezionato la preparazione professionale al Dipartimento di Ingegneria Chimica della Yale University (USA), con il quale ha mantenuto una proficua ventennale collaborazione. Esperto in tecniche separative analitiche di biomolecole, studia aspetti della chimica in soluzione e all'interfaccia solido-liquido, implicati nei processi separativi in cromatografia liquida ad elevate prestazioni e in elettroforesi capillare. È membro dell'Editorial Board di cinque riviste scientifiche internazionali leader nel settore, autore di circa duecento tra pubblicazioni in riviste scientifiche e comunicazioni a congressi internazionali ed ha svolto attività didattica in università Italiane (Università di Siena e Università della Tuscia) ed Austriache (Johannes Kepler Universität di Linz e Leopold Franzes Universität di Insbruck).

Contatti:
Istituto di Metodologie Chimiche
del CNR - Area della Ricerca di Roma 1
E-mail: danilo.corradini@imc.cnr.it
Montelibretti C.P. 10, 00016 Monterotondo Stazione (Roma)
Tel. 06.90672254
URL: www.imc.cnr.it/ChromatographyCorradiniUnit.html

Dall'alto in basso e da sinistra a destra: Bruno Betrò apre i lavori della Giornata di studio; gli interventi di Francesco Merloni e di Danilo Corradini; uno scorcio dei partecipanti alla Giornata di studio; la premiazione di Carolina Borella e la presentazione del suo lavoro.